

# STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI  
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE  
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 21

03.06.2010

---

## IN QUESTO NUMERO

### MONOGRAFIA

Diffamazione e pubblicazione di messaggi a mezzo mailing list.

---

### NOTIZIARIO

- Guida del Garante Privacy “Social network: attenzione agli effetti collaterali”.
  - La manovra correttiva in pillole.
- 

### RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Legittima la confisca dello scooter intestato un genitore anziano.
- Sanzionati entrambi i genitori se la madre si rifiuta di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie.
- Riprese nascoste utilizzabili contro il lavoratore sospettato di furto.
- Non idonei all'adozione internazionale i genitori che preferiscono una determinata etnia.
- Il fisco può negare la deducibilità dei costi “sproporzionati” ai ricavi in bilancio.
- Illegittima la revisione della patente se l'azzeramento dei punti è comunicato in ritardo.
- Reato la diffusione in pubblico di programmi televisivi a pagamento.
- Illegittima l'esclusione dall'appalto dell'impresa che sbaglia il nome della località in cui si svolgeranno i lavori.
- Niente conferma della misura cautelare se la difesa non ha accesso alle intercettazioni.
- Risponde di lesioni il padrone del cane rinchiuso che azzanna un passante.
- Perde il diritto al risarcimento l'automobilista che paga la sanzione illegittima.
- Maxi risarcimenti per le molestie sessuali sul lavoro.
- I terroristi Tunisini non possono essere espulsi.
- L'azienda italiana che non indica il luogo di fabbricazione all'estero è soggetta solo alla sanzione amministrativa.
- Niente revisione della patente se i ricorsi amministrativi non sono ancora definiti.
- Illegittima la confisca dell'auto aziendale per guida in stato di ebbrezza.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Diffamazione e pubblicazione di messaggi a mezzo mailing list.

*Le comunicazioni di notizie, contenute all'interno di una mailing list, oggetto di divulgazione da parte degli organi di stampa, non appartengono al novero della corrispondenza, la cui segretezza è tutelata dall'ordinamento giuridico.* Questo principio, sancito, ormai da tempo in una sentenza del Tribunale di Brescia, la quale, nel precisare il concetto di segretezza della corrispondenza, disattende il precedente orientamento della giurisprudenza di merito, ponendo sul tappeto una problematica che sembra per nulla risolta.

La vincenda partì a causa del contenuto di alcuni messaggi, scambiati all'interno di alcune mailing list, tra le quali "Inmovimento", creata da una corrente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), della quale potevano far parte, magistrati, docenti universitari ed avvocati accomunati dall'interesse per i temi della giustizia, e "Civilnet", contenuto che venne comunicato al quotidiano Il Giornale ed alla rivista Panorama, i quali lo utilizzarono -a detta dei ricorrenti- al fine di realizzare una campagna di stampa contro alcuni magistrati, in termini diffamatori ed allo scopo di screditare e delegittimare l'operato dei giudici medesimi. Secondo gli stessi ricorrenti, la diffamazione era perpetrata tramite violazione della segretezza propria dei messaggi contenuti all'interno delle suddette mailing list, cui dovevano applicarsi l'art. 15 della Costituzione, la legge n. 547/1993, sui reati informatici, il D.P.R. 513/1997, sul documento elettronico, nonché l'art. 17 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, in tema di segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica. Per l'art. 15 Cost., norma fondamentale da cui partire per la disamina del caso, la libertà di comunicazione si distingue dalla libertà di pensiero, di cui all'art. 21 della nostra Carta fondamentale, per il fatto secondo cui, mentre la prima tutela la dimensione "privata" della persona umana, in quanto la trasmissione della notizia avviene nei confronti di uno o più soggetti determinati, la seconda tutela la sua dimensione "pubblica", in relazione alle sue proiezioni interindividuali e sociali, avvenendo, la trasmissione dei dati, nei confronti di una pluralità indistinta di soggetti indeterminati o indeterminabili. Come evidenziato dal Tribunale di Brescia, in tema di libertà e segretezza della corrispondenza, *«Libertà e segretezza costituiscono due distinte situazioni giuridiche soggettive, connesse dall'esigenza di fornire una tutela completa delle comunicazioni intersoggettive. Siffatto nesso non esclude, peraltro, che il mittente possa scegliere strumenti di comunicazione sforiniti di materiali requisiti di segretezza, per tal modo rinunciando alla sola segretezza ma non alla garanzia costituzionale delle libertà di comunicazione, che sarà, per il resto, assoggettata alla meno garantista tutela della manifestazioni del pensiero ex art. 21 Cost.»*.

Di conseguenza, accorta dottrina ritiene che, affinché si possa parlare di segretezza della corrispondenza, sia necessario il concorso di due elementi, costituiti, in particolare, da:

- a) il carattere personale ed intersoggettivo della comunicazione, costituito dalla determinatezza del destinatario;
- b) l'intenzione del mittente di comunicare con uno o più soggetti determinati (c.d. animus).

Altra giurisprudenza di merito, con la sentenza della Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano, n. 66631, del 5 Giugno 2007, ha affermato come *«i messaggi di posta elettronica, inviati nell'ambito della mailing list, denominata "Inmovimento" costituiscono corrispondenza epistolare privata»*, con la conseguenza che la pluralità dei soggetti destinatari di tali messaggi non sarebbe in grado di far venir meno la personalità della comunicazione, non diretta a soggetti indeterminati ma solo a coloro che risultino iscritti alla lista. Secondo il giudice meneghino, quindi, tutti i messaggi scambiati all'interno della mailing list debbono considerarsi caratterizzati dalla segretezza, in quanto tutelati dall'art. 15 Cost., nonché dall'art. 13, D.P.R. 513/1997. Tale tesi sembrerebbe trovare conferma anche nel parere dell'Autorità Garante della Privacy del 16 Giugno 1999, secondo il quale, in relazione ad una diversa mailing list, i messaggi circolanti all'interno della medesima debbono essere considerati come corrispondenza privata.

Quello della mailing list è un meccanismo che permette, ai soggetti iscritti e che abbiano acceduto al medesimo mediante l'utilizzo di una password e di un ID, di ricevere ed inviare messaggi e posta elettronica agli appartenenti della lista. Come evidenziato dai convenuti, le liste di corrispondenza risulterebbero potenzialmente aperte a chiunque ne avanzi richiesta nei confronti del moderatore, previa mera comunicazione dei propri dati personali. Posto che l'iscrizione alla mailing list di cui si parla è aperta, oltre ai magistrati, anche a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, sebbene portatori di un interesse rispetto agli argomenti oggetto della discussione, non potrebbe sussistere, secondo il giudice, il requisito della previa determinazione o determinabilità dei destinatari del messaggio al momento del suo invio, essendo, tale categoria *«potenzialmente suscettibile di continua ed istantanea variazione. (...) l'indifferenza alla riservatezza della comunicazione non pare elemento trascurabile a maggior ragione nelle ipotesi, come quelle in esame, in cui i potenziali iscritti ad una mailing list sono nell'ordine di centinaia di migliaia»*. Da quanto brevemente premesso, il Tribunale di Brescia deduce il seguente principio, applicabile al caso di specie: *«Pare, quindi, dubbia la sussistenza di un interesse effettivo dei partecipanti alle liste di corrispondenza in questione ad escludere soggetti terzi dal rapporto di comunicazione, non risultando dedotta né provata l'esistenza di cautele volte a garantire l'effettiva riservatezza della corrispondenza ed emergendo, piuttosto, indizi della consapevolezza, negli iscritti, di partecipare ad un dibattito libero per mezzo di uno strumento idoneo ad assicurare, almeno potenzialmente, la diffusione e circolazione di idee all'interno di una vasta cerchia di persone, concretamente insuscettibile di puntuale, previa, determinazione»*.

Corollario dell'art. 21 Cost., disposizione che tutela e riconosce, quale diritto inviolabile del cittadino, la libertà di manifestazione del pensiero, è il principio della libertà di stampa, il quale consente la circolazione di notizie relativamente a tematiche oggetto di interesse dei consociati. Come risaputo, la libertà di cronaca e di critica politica, per quanto tutelate, non possono essere esercitate indiscriminatamente, ma debbono sottostare ad alcune limitazioni, imposte al fine di evitare che, attraverso uno strumento lecito, si possa addivenire ad episodi di ingiuria e diffamazione, contrastati dal nostro ordinamento giuridico, rispettivamente agli artt. 594 e 595 c.p. Tali limiti sono costituiti:

- a) dal rispetto del requisito della verità della notizia diffusa e dalla quale discende l'attività di critica;

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

- b) dal rispetto della forma utilizzata nell'esposizione della notizia (c.d. continenza espositiva); c) dall'interesse pubblico alla diffusione della notizia.

Le cose si complicano quando la manifestazione del pensiero coincide con la libertà di stampa; come affermato dal giudice, nella sentenza in epigrafe, «*la giurisprudenza costante e condivisibile esprime, poi, la necessità che l'apprezzamento dei requisiti di rilevanza della causa di non punibilità avvenga con particolare rigore, e ciò in quanto deve ritenersi che al giornalista sia attribuito uno status privilegiato e ben si possa, quindi, pretendere un elevato grado di serietà e professionalità medesimo.*».

Qualora il soggetto "descritto" all'interno della notizia sia un magistrato, posto che costui ha il dovere di tollerare le critiche che siano indirizzate al suo operato, appare evidente che, proprio in relazione alla particolare attività esercitata, va riconosciuto anche il diritto dello stesso di pretendere che il suo agire sia riferito con completezza e chiarezza.

Qualora, come nel caso di specie, la notizia consista nell'attribuire al magistrato un comportamento antidemocratico, beneficiando quest'ultimo come "*rincoglionito*", affermazione idonea a svilire l'immagine del soggetto, tale condotta non potrà di certo trovare giustificazione nel corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica politica, ai sensi dell'art. 51 c.p. e dovrà essere sanzionata.

(Avv. Vincenzo Maria Maccarone)

\*\*\*\*\*

## NOTIZIARIO

### Guida del Garante Privacy "Social network: attenzione agli effetti collaterali".

Come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace & Co.? Come difendere la propria reputazione, l'ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali? Sono queste alcune delle domande a cui risponde la guida messa a punto dal Garante per la privacy "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali". Non un manuale esaustivo, ma un agile vademecum sia per persone alle prime armi, sia per utenti più esperti, pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo. La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi:

- 1] **Avviso ai naviganti:** spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell'uso dei social network.
- 2] **Ti sei mai chiesto?:** La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine. Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa.
- 3] **Consigli per un uso consapevole dei social network:** il decalogo stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network.
- 4] **Il gergo della rete:** la spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle reti sociali.

L'opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all'Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 123, lunedì-venerdì ore 10,00-13,00 - e-mail: [urp@garanteprivacy.it](mailto:urp@garanteprivacy.it) o può essere scaricato al seguente indirizzo web: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1614258>.

### La manovra correttiva in pillole.

È stato pubblicato sul supplemento ordinario della GU del 31 maggio il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Il Consiglio dei Ministri aveva licenziato lo scorso 25 maggio 2010 la bozza del decreto legge. Le principali interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale sono di seguito riepilogate.

<b>Art. 19</b>	<p style="text-align: center;"><i>Aggiornamento del catasto</i></p> <p>Entro il <b>31 dicembre 2010</b>, i proprietari di immobili che <b>non</b> risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio renderà disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia.</p> <p>Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l'Agenzia del Territorio e i Comuni.</p>
<b>Art. 20</b>	<p style="text-align: center;"><i>Adeguamento delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i></p> <p>Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall'attuale importo di <b>€ 12.500 a quello di € 5.000:</b></p> <p>a) è <b>vietato</b> il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;</p>

\*\*\*\*\*

### STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

	<p>b) gli <b>assegni bancari o postali</b> di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;</p> <p>c) il <b>rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari</b> di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;</p> <p>d) il <b>saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore</b> non può essere pari o superiore a € 5.000;</p> <p>e) i <b>libretti di deposito bancari o postali</b> al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.</p>
Art. 21	<p style="text-align: center;"><i>Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate</i></p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle <b>operazioni rilevanti ai fini IVA</b> di importo <b>non inferiore a € 3.000</b>.</p>
Art. 22	<p style="text-align: center;"><i>Adeguamento dell'accertamento sintetico</i></p> <p>Alla luce delle modifiche apportate all'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione <b>non</b> è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l'ufficio può <b>sempre</b> procedere a determinare <b>sinteticamente</b> il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.</p> <p>La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza.</p> <p>L'ufficio ha comunque l'<b>obbligo</b> di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.</p>
Art. 23	<p style="text-align: center;"><i>Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"</i></p> <p>Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS le imprese che cessano la loro attività entro un <b>anno dalla data di inizio</b>.</p>
Art. 24	<p style="text-align: center;"><i>Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistematica"</i></p> <p>Deve essere una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in <b>perdita fiscale</b> non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo.</p>
Art. 25	<p style="text-align: center;"><i>Contrasto di interessi</i></p> <p>Dal <b>1° luglio 2010</b>, le banche e le poste operano una ritenuta d'acconto del <b>10%</b> sui bonifici relativi alle spese che beneficiano del 36%.</p>
Art. 26	<p style="text-align: center;"><i>Prezzi di trasferimento</i></p> <p>In materia di documentazione dei <b>prezzi di trasferimento</b> viene previsto che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, co. 7 del TUIR, da cui deriva una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione dal 100% al 200% del valore di queste ultime, non si applica se il contribuente nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, consegna la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità del valore normale ai prezzi di trasferimento praticati. Data documentazione sarà indicata in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicarsi <b>entro 60 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del presente D.L.</p>
Art. 27	<p style="text-align: center;"><i>Operazioni intracomunitarie</i></p> <p>Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie la <b>volontà</b> di effettuare le stesse. Per tali soggetti, <b>entro 30 giorni</b> dalla data di attribuzione della partita IVA, l'ufficio può emettere un provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.</p>
Art. 29	<p style="text-align: center;"><i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i></p> <p>Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal <b>1° luglio 2010</b> e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del <b>31 dicembre 2007</b> e <b>successivi diventano esecutivi all'atto della notifica</b> e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p>

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Art. 31	<p style="text-align: center;"><i>Preclusione autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi</i></p> <p>Dal <b>1° gennaio 2011</b> la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è <b>vietata</b> fino a concorrenza dell’importo dei debiti, ai ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% di quanto indebitamento compensato.</p>
Art. 32	<p style="text-align: center;"><i>Fondi immobiliari chiusi</i></p> <p>Il D.L. introduce alcune regole specifiche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il patrimonio del fondo d’investimento: il patrimonio autonomo deve essere raccolto mediante una o più emissioni di quote tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento..</p> <p>Le SGR che hanno istituito fondi privi di tali caratteristiche hanno due opzioni:</p> <p>a) adeguarli. In tal caso, la SGR deve adottare le relative delibere, prelevando a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari <b>all’8%</b> della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009;</p> <p>b) metterli in liquidazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva è dovuta con aliquota del <b>12%</b>.</p>
Art. 33	<p style="text-align: center;"><i>Stock option ed emolumenti variabili</i></p> <p>Sui compensi erogati a titolo di <i>stock option</i> che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di <b>dirigenti</b> nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del <b>10%</b>.</p>
Art. 34	<p style="text-align: center;"><i>Obbligo per i non residenti di indicare il codice fiscale</i></p> <p>Gli atti ed i negozi degli operatori finanziari conclusi con clienti per conto proprio o per conto ed in nome i terzi, riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo devono riportare il loro <b>codice fiscale</b>.</p>
Art. 35	<p style="text-align: center;"><i>Accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato fiscale</i></p> <p>Vengono definite le procedure per l’accertamento del reddito delle società che aderiscono al <b>consolidato fiscale</b>, disponendo che il controllo delle dichiarazioni presentate dalle società consolidate e dalla consolidante spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui le stesse sono state presentate</p> <p>Le rettifiche del reddito complessivo proprio di <b>ciascun soggetto</b> partecipante al consolidato sono effettuate con atto unico, col quale è determinata la maggiore imposta, il cui pagamento estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata sia dalla consolidante.</p>
Art. 36	<p style="text-align: center;"><i>Disposizioni antifrode</i></p> <p>Il Ministro dell’economia e delle finanze individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo ovvero di mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.</p> <p>Gli enti e le persone soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 /2007 si astengono dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei predetti Paesi.</p>
Art. 38	<p style="text-align: center;"><i>Altre disposizioni in materia tributaria</i></p> <p>Il comma 4 dispone che la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a <b>mezzo posta elettronica certificata</b>, all’indirizzo risultante dagli elenchi e a tal fine previsti dalla legge</p>
Artt. 40-43	<p style="text-align: center;"><i>Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno</i></p> <p>Le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono decidere con proprio provvedimento una <b>riduzione delle aliquote IRAP</b>, fino ad azzerarle.</p> <p>Nel meridione possono essere istituite delle zone a burocrazia zero.</p>
Art. 44	<p style="text-align: center;"><i>Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero</i></p>

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

Ai fini delle imposte sui redditi viene escluso dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori **non occasionalmente residenti all'estero**, che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università **per almeno 2 anni consecutivi** e che dalla data di entrata in vigore del D.L. la svolgano in Italia **per i 5 anni solari successivi**.

\*\*\*\*\*

## RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

### **Legittima la confisca dello scooter intestato un genitore anziano.**

Che probabilmente non lo utilizza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che con la sentenza n. 20610 del 01.06.2010 ha dichiarato l'infondatezza del ricorso presentato da una sessantottenne contro l'ordinanza del GIP di convalida del sequestro di uno scooter di sua proprietà, confiscato al figlio che, alla guida del mezzo era stato fermato, e trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica. La donna aveva presentato istanza di dissequestro sostenendo che l'applicazione dell'art. 213 del codice della strada era subordinata alla condizione di identità tra utilizzatore e proprietario del mezzo. La Cassazione invece, confermando la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha affermato che la signoria della cosa fosse dell'imputato e non certo della madre che, ormai in avanti con l'età, era da considerare inidonea alla guida di uno scooter, e ha perciò applicato il principio secondo cui, *«il concetto di appartenenza deve essere inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali»*.

### **Sanzionati entrambi i genitori se la madre si rifiuta di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie.**

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 13346 del 01.06.2010, accogliendo il ricorso di una Asl di Alessandria contro l'annullamento della sanzione pecuniaria disposta nei confronti di due genitori, che non avevano sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie per la poliomelite, il tetano, l'epatite B e la difterite. La bimba non era stata vaccinata per il rifiuto della madre, che pretendeva fantomatiche spiegazioni sui rischi dei vaccini. Il provvedimento sanzionatorio della Asl era stato però invalidato dal Giudice di pace, per il quale era illegittima l'irrogazione della sanzione "duplicata" anche nei confronti del padre. Il giudice riconosceva inoltre alla donna lo stato di necessità, derivante dalle sue preoccupazioni sulla salute della figlia, che non avevano ricevuto nessun riscontro dal personale della Asl. La Suprema Corte, dopo aver escluso la sussistenza dello stato di necessità giudicando i timori della madre completamente infondati, ha poi respinto la tesi dell'illegittimità della duplice sanzione, rilevando che *«l'obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni obbligatorie incombe su entrambi i genitori, che pertanto legittimamente vengono ognuno assoggettato alla sanzione conseguente alla sua violazione»*.

### **Riprese nascoste utilizzabili contro il lavoratore sospettato di furto.**

Mentre restano illegittime, secondo lo Statuto dei lavoratori, le riprese fatte per controllare la qualità del lavoro. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte di cassazione, che con la sentenza 20722 del 01.06.2010, ha respinto il primo motivo di ricorso di un cassiere accusato dalla Corte d'Appello di Venezia, di appropriazione indebita aggravata, per aver sottratto una somma di denaro dal bar in cui lavorava. Contro tale decisione l'uomo, scoperto in seguito alle riprese di una telecamera posizionata nel locale senza alcun avvertimento, denunciava violazione degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, per violazione del suo diritto di riservatezza. La Cassazione, nell'esaminare il caso, ha invece affermato che in casi di sospetta infedeltà del lavoratore addetto alle operazioni di registrazione e di cassa, il datore può adottare misure di sorveglianza atte a proteggere il patrimonio aziendale. Alla fattispecie va così applicato il principio di diritto per cui, *«gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti. Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato»*.

### **Non idonei all'adozione internazionale i genitori che preferiscono una determinata etnia.**

Non sono idonei all'adozione internazionale gli aspiranti genitori che dichiarano esplicitamente di preferire bambini appartenenti a una determinata etnia. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza 13332 del 01.06.2010, hanno accolto il ricorso della Procura della Repubblica sul caso di una coppia siciliana di aspiranti genitori che avevano dichiarato di avere preferenze circa l'etnia di appartenenza dell'adottando. In diciannove pagine di motivazioni, destinate fin da ora a far discutere e a dividere l'opinione pubblica, le Sezioni unite hanno bocciato qualunque forma di discriminazione verso i bambini da adottare e hanno chiarito che *«il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi all'adozione internazionale»*.

\*\*\*\*\*

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) – SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)

### **Il fisco può negare la deducibilità dei costi “sproporzionati” ai ricavi in bilancio.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12247 del 19.05.2010, ha respinto il ricorso di una piccola casa editrice che aveva esposto in bilancio una serie di costi “sproporzionati”, secondo l'amministrazione finanziaria, ai ricavi. Sulla valutazione, fra l'altro, avevano pesato molto le dichiarazioni raccolte dalla Fiamme gialle presso esperti del settore. Un metodo, questo, avallato dalla sezione tributaria della Cassazione, secondo la quale, «*si deve ragionevolmente ritenere che soggetti operanti nel settore, ancorché non addetti alla specifica lavorazione in contestazione, siano tutt'altro che ignari del valore di mercato di servizi resi a monte e a valle della specifica attività svolta*». Nelle motivazioni viene inoltre precisato che «*rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato di ricavi o all'oggetto dell'impresa; pertanto, la deducibilità dei costi esposti in bilancio non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere o libri sociali o contratti e che sia irrilevante la divergenza tra il valore effettivo e il valore ivi iscritto o riportato*».

### **Illegittima la revisione della patente se l'azzeramento dei punti è comunicato in ritardo.**

Lo ha deciso il Tar della Lombardia nella sentenza 1670 del 26.05.2010, accogliendo il ricorso di un automobilista di Milano contro il quale la motorizzazione della zona aveva disposto la revisione della patente in seguito all'esaurimento dei punti. L'uomo contestava la misura, dal momento che il totale azzeramento dei punti gli era stato comunicato con estremo ritardo dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I giudici lombardi, dopo una breve ricostruzione normativa, hanno annullato il provvedimento, affermando che «*ciascuna variazione di punteggio deve infatti essere comunicata tempestivamente agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento che consentono di riacquistare una parte dei punti persi. Qualora tale “meccanismo” venisse a mancare, si impedirebbe al conducente di attivarsi per tempo, frustrando la finalità di incitarlo ad una condotta più prudente e rispettosa delle regole attraverso l'espedito incentivante della frequenza di recupero*».

### **Reato la diffusione in pubblico di programmi televisivi a pagamento.**

In assenza di un preventivo accordo con il distributore. I circoli privati non possono quindi trasmettere partite di calcio al loro interno, usando decoder comprati ad uso esclusivamente privato. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 20142 del 27.05.2010, confermando la condanna dei presidenti di due circoli privati, che avevano consentito la visione di alcune partite di calcio all'interno dei club, trasmesse su un noto canale satellitare. I circoli erano muniti di decoder con smart card che permetteva la ricezione di programmi a pagamento, schede rilasciate però esclusi-

sivamente a titolo privato. I presidenti dei circoli hanno inutilmente tentato di difendersi sottolineando che in realtà il reato contestato non era configurabile, dal momento che mancava il requisito del lucro, fine che il circolo privato non ha. I giudici di Piazza Cavour hanno invece respinto le argomentazioni della difesa, concludendo che “*integra il reato di cui all'art. 171 ter, comma primo, lett. e), legge n.633/1941, che punisce la trasmissione o diffusione di un servizio criptato al di fuori dell'accordo con il legittimo distributore sull'uso strettamente personale, la condotta di chi, utilizzando una smart card, legittimamente detenuta in base al contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente privato, diffonda in pubblico i programmi stessi in assenza di accordo con il distributore*”.

### **Illegittima l'esclusione dall'appalto dell'impresa che sbaglia il nome della località in cui si svolgeranno i lavori.**

Lo ha deciso il Tar del Lazio, nella sentenza 14157 del 31.05.2010, accogliendo il ricorso di un'azienda contro la sua esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di recupero della stazione ferroviaria di Vercelli. La ditta, presentando la sua offerta, era incorsa in un errore materiale, avendo indicato, nella dichiarazione in cui illustrava il suo progetto, come località in cui sarebbero stati effettuati i lavori, la città di Biella invece di Vercelli. La stazione appaltante l'aveva quindi esclusa dalla gara. I giudici di Roma hanno invece dato ragione all'impresa, giudicando illegittima la sua esclusione dalla gara, in quanto «*il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali quando le stesse, per il loro contenuto intrinseco, non incidono sull'assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara, né alterano le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti*». L'amministrazione quindi, avrebbe dovuto rilevare la marginalità dell'errore e consentirne la regolarizzazione.

### **Niente conferma della misura cautelare se la difesa non ha accesso alle intercettazioni.**

Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20300 di oggi, hanno accolto il secondo motivo del ricorso di un ragazzo indagato per associazione a delinquere. Il suo avvocato aveva chiesto copia delle registrazioni dal momento che la misura cautelare si fondava esclusivamente sulle intercettazioni. Ma la sua istanza non era stata presa in considerazione. Così il legale ha presentato ricorso in Cassazione. Il Collegio, chiamato a decidere sui motivi presentati, ha però ravvisato un delicato contrasto di giurisprudenza sul punto da trasmettere al massimo consesso di Piazza Cavour. La questione è stata posta in questi termini, «*quali effetti sulla procedura di riesame abbiano il diniego ingiustificato o il mancato esame da parte del p.m. della richiesta difensiva di ottenere copia delle registrazioni delle conversazioni o delle comunicazioni intercettate, le cui trascrizioni sintetiche (quali i c.d. “brogliacci di ascolto”) siano state poste a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura*

*cautelare personale*». Già al termine dell'udienza del 21 aprile la Suprema corte aveva risposto che «*il Tribunale del riesame non può fondare la sua decisione sul contenuto di tali trascrizioni*». Su tale pronuncia ha pesato moltissimo una recente sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 268 c.p.p. sancendo il diritto della parte ad accedere alle registrazioni effettuate, ed utilizzate ai fini cautelari, anche prima del loro deposito. Insomma, dice a chiare lettere la Corte, è stato fissato «*un obbligo per il pubblico ministero, a richiesta della parte, di completa discovery del mezzo di prova utilizzato ai fini della imposizione della misura cautelare*».

### **Risponde di lesioni il padrone del cane rinchiuso che azzanna un passante.**

Il padrone del cane che morde un passante dall'interno del recinto in cui è rinchiuso, approfittando di un'apertura nella barriera di recinzione, risponde di lesioni personali colpose, anche se l'animale non era libero, essendo suo preciso dovere controllare che non sia in condizioni di danneggiare gli estranei. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza 20054 del 26.05.2010. L'animale aveva azzannato una donna mentre passava accanto all'area, riuscendo a intrufolarsi attraverso un'apertura della recinzione. La Cassazione ha sancito che l'onere di custodia dell'animale grava «*sui soggetti che, disponendo del cane e del terreno in cui il cane risiede, devono provvedere affinché gli animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producano lesioni personali agli altri*».

### **Perde il diritto al risarcimento l'automobilista che paga la sanzione illegittima.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 12899 del 26.05.2010, accogliendo il ricorso presentato dal comune di Torre Annunziata contro la decisione del Giudice di Pace che aveva accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da un automobilista dopo aver pagato una multa rivelatasi poi illegittima. Il giudice di legittimità decidendo sulla controversia, ha accolto le pretese del Comune, affermando che nella fattispecie è applicabile il principio di diritto per cui, «*in materia di violazioni al codice della strada, il cd. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis Cd.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e l' "actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al CdS, per le quali si sia proceduto a sfatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa*».

### **Maxi risarcimenti per le molestie sessuali sul lavoro.**

Le dipendenti molestate sessualmente dal datore di lavoro hanno diritto a ingenti risarcimenti, anche se il danno biologico subito non è di grave entità. Infatti vanno risarciti non solo i danni biologici, ma anche il danno morale, considerata l'odiosità del comportamento subito e le ripercussioni sulla situazione soggettiva della vittima, costretta a lavorare in un clima intimidatorio. Lo ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza 12318 del 19.05.2010, decidendo sul ricorso di una concessionaria di automobili contro una sua dipendente, che aveva accusato il suo principale di averla molestata più volte. La sezione lavoro della Corte ha sottolineato che, seppur in presenza di un danno biologico di lieve entità, è opportuno considerare «*anche la particolare gravità ed odiosità del comportamento lesivo e quindi la sua notevole capacità di offendere i beni personali costituzionalmente protetti indicati come lesi dalla lavoratrice*», e si può dunque legittimamente «*procedere ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sulla base di criteri diversi, che alludono esplicitamente, in particolare, per ciò che riguarda il c.d. danno morale da reato, alla menzionata odiosità della condotta lesiva, indotta soprattutto dallo stato di soggezione economica della vittima e per la parte concernente il c.d. danno esistenziale, al clima di intimidazione creato nell'ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare*».

### **I terroristi Tunisini non possono essere espulsi.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 20514 del 31.05.2010, ha accolto il ricorso presentato da alcuni cittadini tunisini, contro il decreto di espulsione dal territorio dello Stato, della Corte d'Assise d'appello, per reati connessi al terrorismo internazionale. Per uno di loro in particolare, la misura espulsiva era stata sospesa in seguito al ricorso presentato alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che, conscia delle gravi pratiche cui vengono sottoposti in Tunisia i cittadini condannati per i reati contestati agli imputati, si era appellata all'art. 3 della Convenzione, affermando l'esistenza di un rischio reale per la persona sottoposta ad espulsione verso la Tunisia e prescrivendo una condanna ulteriore per l'Italia in caso di applicazione della misura cautelare. Da tale pronuncia deriva perciò l'obbligo per ogni organo giurisdizionale competente, di applicare un'appropriata misura di sicurezza diversa dall'espulsione, sino alla sopravvenienza di fatti che facciano presagire la mutata condizione di allarme descritta dalla Corte Europea. Agli Ermellini quindi, in adesione a quanto stabilito dall'Organo europeo, non è rimasto che accogliere il ricorso rinviando le cause al tribunale d'Appello per l'applicazione di una diversa condanna.

### **L'azienda italiana che non indica il luogo di fabbricazione all'estero è soggetta solo alla sanzione amministrativa.**

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19746 del 25.05.2010, ha chiarito come «*a seguito delle modifiche introdotte all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (in tema di tutela penale del c.d.*

*made in Italy) dall'art. 16 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 - conv. con modd. dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 - non costituisce più reato l'omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all'estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, attesa, da un lato, l'abrogazione espressa operata dall'art. 16, comma ottavo, del d.l. citato dell'art. 17, comma quarto, della L. 23 luglio 2009, n. 99 e, dall'altro, l'inserimento, all'art. 4 della L. n. 350/2003, del comma 49-bis che non prevede più come indispensabile in tale ipotesi l'indicazione del paese di fabbricazione e assoggetta a sanzione amministrativa la violazione dell'obbligo di indicazione dell'origine estera del prodotto recante un marchio che induca il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Ne consegue che il giudice, qualora il fatto non sia riconducibile alle residuali ipotesi di rilevanza penale ancora contemplate dal comma 49 della richiamata disposizione, deve procedere alla revoca del sequestro, probatorio o preventivo, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato».*

#### **Niente revisione della patente se i ricorsi amministrativi non sono ancora definiti.**

Lo ha stabilito il TAR della Campania che con sentenza 9185 del 26.05.2010, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il provvedimento di revisione di guida per esaurimento del punteggio. In particolare l'automobilista affermava non potersi procedere alla revisione poichè per una delle multe, la cui sanzione accessoria rappresentava la decurtazione di 10 punti, aveva presentato regolare ricorso al Prefetto di Caserta che non si era ancora pronunciato nel merito. Il Tribunale ha perciò stabilito la correttezza dell'appello dell'uomo in quanto: *«ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 285/1992, occorre che sia prima concluso l'iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge, con conseguente illegittimità delle determinazioni assunte in sede di revisione della patente di guida ove il procedimento giurisdizionale o amministrativo instaurato da parte ricorrente avverso le sanzioni a suo carico era ancora pendente e tutt'altro che definito».*

#### **Illegittima la confisca dell'auto aziendale per guida in stato di ebbrezza.**

Ciò anche se con le nuove norme la misura restrittiva è in teoria obbligatoria. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 20093 del 26.05.2010. *«Il novellato art. 186 del Codice della strada prevede, per l'illecito in esame, la confisca obbligatoria del veicolo, tranne che esso appartenga a persona estranea al reato; ed in vista di tale obbligatoria confisca è stato adottato l'atto di sequestro preventivo. Esso, tuttavia, non tiene in conto la reale natura della confisca di cui si discute. Essa, infatti, ha un evidente contenuto afflittivo che trascende le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che la stessa confisca costituisca sanzione penale accessoria».* Insomma, *«la natura afflittiva dell'atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi dell'ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l'autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell'ente per le condotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente».*

\*\*\*\*\*

**STUDIO LEGALE LAURENZI**

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: [INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT](mailto:INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT) - SITO WEB: [WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT](http://WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT)